

OGGETTO: Rivendita di tabacchi e generi per il fumo.

Con circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 al punto 12 è stato chiarito che i “negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m² di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi”.

Per analogia si chiarisce che anche le rivendite di tabacchi ed articoli per il fumo in genere (fiammiferi, ricariche per accendini, ecc.) sono soggette ai controlli antincendi, ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora i relativi locali superino i 400 m² di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi.